



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SERRA, BIONDELLI, DE SENA,
DEL VECCHIO e NEGRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Norme in materia di prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Affrontare seriamente i problemi legati al fenomeno della prostituzione è divenuta oggi una questione di dignità nazionale, principalmente per due motivi. Il primo, meno drammatico, ma più evidente, riguarda il decoro stesso delle nostre città. Tutti conosciamo le forme e i modi della prostituzione in strada, i comportamenti osceni e immorali che caratterizzano un mercato senza più limiti spaziali e temporali. Corpi nudi, pose provocatorie e travestimenti indecenti rappresentano ormai uno spettacolo quotidiano a cui è difficile sottrarsi, nei centri urbani come in periferia, a qualsiasi ora del giorno della notte. Ciò, oltre ad offendere la sensibilità comune, solleva un doloroso interrogativo: qual è il grado di civiltà di un Paese che consente un simile spettacolo? Quale il suo rispetto per la persona umana e la sua dignità?

Si tratta di questione complessa che non può essere risolta con il solo intervento delle Forze dell'ordine come talvolta si è creduto di fare. A più riprese, polizia e carabinieri hanno tentato di togliere le prostitute dalle strade denunciandole per atti osceni o contrari alla pubblica decenza, ma in ambito giudiziale tali tentativi si sono rivelati inefficaci.

In altri casi, non avendo la volontà e il coraggio necessari a regolamentare la materia, si è cercato di colpire il fronte della domanda, ricorrendo ad *escamotage* - quali le contravvenzioni per divieto di sosta o per intralcio al traffico - che aggirassero la realtà giuridica: dal momento che la prostituzione non è reato, chi si avvale delle sue prestazioni, non può essere punito.

Bene, il presente disegno di legge di legge mira ad eliminare, almeno in parte, tale ambiguità, vietando l'offerta e la pratica del

sessu a pagamento nei luoghi pubblici, fatta eccezione per alcune aree appositamente individuate dai singoli comuni. In questo modo, da una parte, consentendo l'esercizio della prostituzione nelle private dimore (pur nei modi e nei limiti che impediscano le derive più pericolose di tale scelta), si elimina il fenomeno dalle strade; dall'altra, non potendo verosimilmente sperare di trovare una sistemazione in casa per tutte le prostitute - 70 mila in Italia, senza contare transessuali e travestiti - si delimitano i luoghi pubblici da esse occupati. Si tratta, nella nostra intenzione, di zone defilate e circoscritte che faciliterebbero il controllo da parte delle Forze dell'ordine e l'azione degli operatori sociali. Il contributo di entrambe queste componenti, infatti, è indispensabile alla regolamentazione del fenomeno, soprattutto in merito al secondo e più drammatico aspetto che lo caratterizza: lo sfruttamento.

Come noto, è soprattutto nell'ambito della prostituzione, che proliferano le forme di schiavitù del III millennio. Le donne (nel 20 per cento dei casi minorenni), che vendono il proprio corpo sulle nostre strade sono in larga maggioranza straniera, provenienti da oltre 60 Paesi del mondo, e vittime non più del singolo aguzzino o della criminalità locale, ma delle mafie internazionali. Secondo le ultime stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), le persone vittime della tratta in Italia e destinate nella quasi totalità dei casi ai marciapiedi, sono tra le 19.000 e le 26.000 ogni anno. Spesso vengono trascinate via dai loro Paesi con la violenza, altre volte con l'inganno, ma qui finiscono tutte nella medesima rete di minacce, ricatti, soprusi e povertà: impossibile, o quasi, tornare indietro. E mentre le rotte internazionali della tratta

di esseri umani cambiano continuamente (accanto all'Africa, negli anni è aumentato l'afflusso dall'Europa dell'Est e dalla Cina), il valore di questo mercato aumenta costantemente. I circa nove milioni di clienti che in Italia praticano sesso a pagamento, alimentano un giro d'affari di 90 milioni al mese, oltre un miliardo l'anno.

Per questo proponiamo qui di colpire duramente gli sfruttatori della prostituzione, veri beneficiari di tale profitto, soprattutto nei casi in cui facciano parte di associazioni a delinquere. Il restringimento del loro campo d'azione a luoghi noti e prestabiliti, lo ripetiamo, ne agevolerà la cattura e ostacolerà fortemente la prostituzione legata al mondo dell'immigrazione irregolare e dei minori.

Consentire la prostituzione in strada senza alcun limite - occorre oggi prenderne atto - impedisce una concreta azione di contrasto,

date le dimensioni e la parcellizzazione del fenomeno. D'altro canto, è indispensabile, come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle ex prostitute e la loro decisione di denunciare gli aguzzini. Tra il 2000 e il 2006 le persone coinvolte nei progetti di assistenza e integrazione promosse ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono state 11.541: 5.673 (circa l'80 per cento dei richiedenti), le immigrate irregolari a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno; si tratta di risultati positivi, ma ancora insufficienti rispetto alle proporzioni raggiunte dal fenomeno e alla natura di questa sfida: una sfida al grado di civiltà del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cessazione dell'attività di prostituzione)

1. Al fine di promuovere la cessazione dell'attività di prostituzione, le regioni e gli enti locali favoriscono il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che svolgono detta attività.

2. Le persone che, cessando l'attività di prostituzione, indichino espressamente i nomi di coloro che le abbiano indotte a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero mediante abuso di una situazione di necessità, ovvero che abbiano tratto profitto dalla loro attività di prostituzione, non sono punibili per i reati commessi nell'esercizio della prostituzione, o per l'eventuale ingresso illegale nel territorio dello Stato.

3. Alle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 416, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-

bis, 600-*ter*, 600-*octies*, 600-*novies* si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

b) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*octies*. - (*Prostituzione coattiva*).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. - (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

- 1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
- 2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
- 3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-*decies*. - (*Circostanze aggravanti*). - Le pene per i reati di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

- 1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3) e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica le pene di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-undecies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà».

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta, la seguente:

«*c-bis)* per i delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»;

b) al comma 2, le parole: «lettere *a)* e *b)*», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*».

Art. 4.

(Divieto di prostituzione in luoghi pubblici)

1. È vietato l'esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, salvi i luoghi previsti dall'articolo 5, comma 5.

2. Chiunque violi il divieto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico solleciti o richieda prestazioni sessuali in cambio di remunerazione o promessa di remunerazione è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. La sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata nel caso la sollecitazione o richiesta di prestazione sessuale sia rivolta a persona che presenti una particolare vulnerabilità, conosciuta o riconoscibile, dovuta a malattia, infermità o deficienza fisica o psichica, stato di gravidanza.

Art. 5.

*(Esercizio della prostituzione
in privata dimora)*

1. Non è punibile né sanzionabile chi eserciti la prostituzione utilizzando una privata dimora di cui abbia la legittima disponibilità.

2. Non è punibile né sanzionabile chi, esercitando la prostituzione nei termini di cui al comma 1, ospiti altre persone – nel numero massimo di tre – che esercitino la medesima attività, senza che né intermediari né alcuna delle persone conviventi tragga profitto dall'attività delle altre.

3. Non è consentita nelle dimore di cui al comma 1 la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.

4. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la prostituzione, sempre che l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.

5. I comuni – sentite le rappresentanze di eventuali associazioni di persone che esercitano la prostituzione – stabiliscono le modalità ed i criteri per l'esercizio nell'ambito del proprio territorio dell'attività di prostituzione, individuando, in particolare, i luoghi idonei a consentire l'esercizio di detta attività in condizione di riservatezza, eventualmente stabilendone modalità di utilizzo e orari. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile.

Art. 6.

(Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Gli articoli 3, primo comma limitatamente ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), secondo e terzo comma, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies*, del codice penale come introdotti dall'articolo 2 della presente legge.

